L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' E' REGOLATO DALLA LEGGE N.223 DEL 23 LUGLIO 1991 E DAL DECRETO LEGGE N. 148 DEL 20 MAGGIO 1993 (CONVERTITO IN LEGGE N. 236 DEL 19 LUGLIO 1993), VISIONABILE AL SEGUENTE LINK <a href="http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-07-27&atto.codiceRedazionale=091G0141&currentPage=1">http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-07-27&atto.codiceRedazionale=091G0141&currentPage=1</a>

### **LICENZIAMENTI COLLETTIVI EX. L.223/91**

### NOTE INFORMATIVE PER I CITTADINI

| CHI HA DIRITTO                              | I lavoratori (operai, impiegati, quadri e apprendisti)* assunti con contratto a tempo indeterminato e licenziati da aziende che hanno avviato e concluso una procedura di licenziamento collettivo.  * L'art. 16 della L. 30 ottobre 2014, n. 161 ha esteso anche ai dirigenti gli obblighi procedurali di informazione e consultazione di cui al combinato disposto dagli artt. 4 e 24 della L.223/91  |
|---|---|
| INSERIMENTO IN LISTA<br>DI MOBILITA'        | Decorre dal primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, previa segnalazione dell'impresa che ha concluso la procedura di licenziamento collettivo.  I lavoratori aventi titolo all'iscrizione alle liste di mobilità sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di disponibilità al Centro per l'Impiego (CPI) competente per domicilio. Per aderire alle iniziative di politiche attiva, il lavoratore può comunque rivolgersi ad altro CPI a prescindere dal proprio domicilio.  Rif. art. 20 co. 1 DPReg 227/2006 come modificato dal DPReg. 217/2013  Rif. L.78/2014 |
| INDENNITA' DI MOBILITA'                     | Per avere diritto all'indennità di mobilità, il lavoratore deve avere maturato almeno 12 MESI di anzianità lavorativa presso la stessa ditta, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.  L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione e l'indennità di malattia eventualmente spettanti.  Per eventuali altre forme di sostegno al reddito, quali Naspi, disoccupazione speciale edile, mobilità in deroga etc, si prega di rivolgersi alla competente sede INPS.  |
| TERMINI DI<br>PRESENTAZIONE<br>E DECORRENZA | A partire dal 1° aprile 2011 la domanda di indennità di mobilità (e l'eventuale documentazione relativa agli assegni per il nucleo familiare e le detrazione di imposta) deve essere trasmessa all'INPS, entro e non oltre 68 giorni di calendario a partire dal giorno successivo alla data del  |

|              | licenziamento, esclusivamente attraverso il canale telematico, previa iscrizione al CPI competente per domicilio del lavoratore. Per accedere al servizio è necessario essere titolari di PIN da richiedere direttamente all'Istituto collegandosi al sito <a href="www.inps.it">www.inps.it</a> o rivolgendosi al contact centre 803164. Si informa altresì che gli enti di patronato sono abilitati all'invio telematico delle domande.            |  |
|--------------|--|--|
| DURATA       | Per i lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, il diritto all'indennità di mobilità dura:  o 12 mesi per chi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ha meno di 40 anni; o 18 mesi per chi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ha tra i 40 ed i 49 anni; o 24 mesi per chi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ha già compiuto i 50 anni.                            |  |
|              | Tali durate sono comunque soggette al requisito della maturazione di altrettanta anzianità lavorativa presso l'azienda che ha posto in mobilità (per esempio: se un lavoratore di 51 anni ha un'anzianità lavorativa di soli 20 mesi avrà diritto a 20 mesi di indennità anziché 24.   |  |
| APPROVAZIONE | Il *Servizio lavoro e pari opportunità dell'Area Agenzia Regionale per il lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione [] della Regione FVG sito in via Prefettura, 16 a Udine, al quale compete l'istruttoria e la verifica della documentazione trasmessa dalle aziende, invia gli elenchi dei lavoratori licenziati ai CPI competenti per l'approvazione da parte della Sottocommissione per la mobilità e le politiche passive del lavoro. |  |
|              | La decisione viene assunta con decreto dirigenziale.  L'avvenuta approvazione viene comunicata al lavoratore a cura del  |  |
|              | Centro per l'Impiego.  |  |
|              | NOTA BENE: compete all'INPS la valutazione dei requisiti soggettivi dei lavoratori (ad esempio età ed anzianità aziendale) e di quelli oggettivi (ad esempio settore economico di appartenenza delle imprese) i quali danno titolo alla percezione dell'indennità di mobilità o ad altre forme di sostegno al reddito.   |  |
|              | * denominazione assunta a seguito dell'approvazione della L.R. n. 13/2015 che dal 1 luglio 2015 ha trasferito le competenze in materia di lavoro dalle Province alla Regione FVG.  |  |

L'indennità di mobilità e la permanenza in lista cessano qualora il lavoratore :

- non abbia provveduto a dare <u>comunicazione</u> alla competente sede dell'<u>INPS</u> in tutti i casi di successiva rioccupazione con <u>tipologie lavorative che non sono oggetto di comunicazioni</u> obbligatorie v.paragrafo "adempimenti";
- sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato (qualora sia stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità);
- si sia avvalso della <u>facoltà di percepire in un'unica soluzione</u> <u>l'indennità</u> di mobilità (nel caso di apertura di attività autonoma);
- sia scaduto il periodo di godimento dell'indennità di mobilità prevista;
- se l'interessato diventa titolare di pensione diretta;
- se l'interessato <u>espatria definitivamente</u> dal territorio italiano;
- o se l'interessato <u>si reca all'estero in paesi extracomunitari</u> <u>per periodi di lunga durata e in assenza di un valido motivo</u>.

Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità e sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi quando:

- a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politiche attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti o non vi partecipi regolarmente;
- b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo loro dell'indennità di cui ha diritto.

Le disposizioni di cui alla lettere a) e b) si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 km. dalla residenza del lavoratore o, comunque che sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Rif. art. 4 co. 41-42 L. 92/2012 e DPReg. 227/2006 come modificato dal DPReg. 217/2013 art. 7 co. 5bis.

## **MATERNITA**'

La lavoratrice che si trova in astensione obbligatoria ovvero facoltativa per maternità durante il periodo di mobilità può chiedere la proroga della permanenza in lista di mobilità per i relativi periodi, ovvero cinque mesi per l'obbligatoria e sei mesi per la facoltativa. In particolare:

- per l'astensione obbligatoria, la lavoratrice deve presentare la richiesta di proroga al Centro per l'Impiego competente allegando un'autocertificazione relativa alla data presunta del parto;
- per l'astensione facoltativa, la lavoratrice deve presentare la richiesta di proroga al Centro per l'Impiego competente dichiarando in autocertificazione la data di nascita del bambino.

La proroga della permanenza in lista non dà diritto a proroghe dell'indennità di mobilità.

### **CAUSE DI DECADENZA**

### **CONTRIBUZIONE**

I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli corrisposti anticipatamente a lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere attività autonoma o per associarsi in cooperativa, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della stessa.

### A) LAVORO SUBORDINATO

#### 1. TEMPO DETERMINATO:

 rimane iscritto nella lista di mobilità e proroga la permanenza in lista per il periodo lavorato (nei limiti massimi di un periodo pari a quello inizialmente spettante);

### 2. TEMPO INDETERMINATO:

- a tempo pieno viene cancellato dalla lista il primo giorno di lavoro e può rientrare solo in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro per mancato superamento della prova (non per dimissioni in periodo di prova), per un massimo di 2 volte;
- a tempo parziale rimane iscritto e proroga la permanenza in lista di mobilità di un periodo pari a quello lavorato, e comunque entro il limite del massimo differimento.

# RAPPORTI DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI MOBILITA'

N.B.: <u>l'assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time determina l'immediata perdita del diritto all'indennità di mobilità.</u>

# B) LAVORO AUTONOMO, ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, E LAVORO PARASUBORDINATO (CONTRATTI A PROGETTO, COLLABORAZIONI OCCASIONALI)

Si precisa che lo svolgimento delle suddette attività è compatibile, a determinate condizioni, con la percezione dell'indennità di mobilità e non determina la cancellazione dalla lista di mobilità purché non si superino i limiti reddituali previsti dalla normativa fiscale vigente con conseguente perdita dello stato di disoccupazione.

Prima di intraprendere le suddette attività (v. p. B), si invitano gli interessati a prendere contatto con gli uffici competenti (INPS e CPI) per le opportune informazioni.

### **ADEMPIMENTI**

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L. 99/2013 e del Messaggio Inps 015079 dd. 25/09/2013, in caso di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga di rapporti di lavoro per i quali sia prevista la comunicazione telematica obbligatoria, i lavoratori non sono tenuti ad effettuare alcune forma di comunicazione alla Direzione regionale e territoriale del lavoro, all'Inps, all'Inail, alla Prefettura e alle Province.

### Eccezioni:

A seguito della circolare INPS n. 57 del 06/05//2014 i lavoratori titolari di indennità di mobilità o Aspi \* sono tenuti a comunicare all'Istituto i sequenti rapporti di lavoro:

- 1. lavoro somministrato;
- 2. attività di natura subordinata con contratto di diritto estero (lavoro all'estero);
- 3. lavoro presso una Pubblica Amministrazione;
- 4. lavoro autonomo in genere.

Solo in caso di rioccupazione con rapporti di lavoro coordinati e continuativi, a progetto e autonomo in genere, l'INPS chiede di segnalare entro 30 gg, data di inizio e reddito presunto.

Per il lavoro intermittente ed agricolo, il lavoratore dovrà comunicare all'INPS con modello Aspi com e Mini Aspi com le giornate effettivamente lavorate.

- N.B. la mancata comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro ricade come responsabilità sul lavoratore!
- N.B. le comunicazioni di cui sopra devono essere fatte anche per le proroghe.
- \* Dal 1º maggio decorre l'indennità denominata Naspi. Per maggiori informazioni in merito alle comunicazioni e ai casi di sospensione/decadenza dalla prestazione, rivolgersi alla competente sede INPS.

# ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ

Il lavoratore, che intenda avviare una attività in proprio durante il periodo in cui percepisce l'indennità di mobilità, può chiedere all'INPS che gli vengano pagate in unica soluzione le mensilità non ancora percepite.

La richiesta (modello DS21/ANT) deve essere consegnata – debitamente compilata e corredata degli allegati indicati sullo stesso modello – entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, al Centro per l'Impiego competente che provvederà al successivo inoltro all'INPS.

L'accoglimento della stessa provoca la decadenza dalla lista di mobilità e la perdita del diritto alla contribuzione figurativa per il periodo coperto dall'indennità di mobilità.

<u>L'interessato</u>, con la presentazione della domanda di anticipo dell'indennità, <u>si impegna per due anni dalla data dell'erogazione a non svolgere attività di lavoro subordinato, pena la restituzione dell'importo percepito all'INPS.</u>

La facoltà di richiedere l'anticipo dell'indennità di mobilità è riconosciuta anche al lavoratore che intende associarsi in cooperativa, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro (subordinato,

|  | autonomo o di collaborazione) con cui si qualifica il rapporto di lavoro stesso. L'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa non comporta le restituzione dell'anticipazione a meno che, entro 24 mesi successivi all'erogazione dell'anticipazione, il lavoratore non si rioccupi come lavoratore subordinato presso altri datori di lavoro diversi dalla cooperativa stessa. (Rif. circolare Inps 67/2011)  Per maggiori informazioni rivolgersi alla competente sede INPS. |  |
|--|---|--|
| AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO UN LAVORATORE ISCRITTO NELLE LISTE DI MOBILITA' | La mobilità è uno strumento che serve a <u>facilitare il reinserimento</u> nel mondo del lavoro.  |  |
|  | L'azienda che assume un lavoratore in mobilità ex L.223/91 può ottenere sgravi contributivi nella misura prevista per gli apprendisti per la durata di:  o massimo 12 mesi per assunzioni a tempo determinato (nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi); o massimo 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.  |  |
|  | Inoltre, nel caso di <b>assunzione o trasformazione a tempo pieno ed indeterminato</b> , al <b>datore di lavoro spetta</b> anche un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e non ancora goduta.  |  |
|  | L'inserimento in lista di mobilità è una condizione necessaria ma non sufficiente per la concessione degli sgravi. Pertanto, è necessario verificare con l'INPS il diritto ai benefici economici in caso di nuova assunzione.   |  |
| LAVORI SOCIALMENTE<br>UTILI  | I lavoratori che percepiscono il trattamento di indennità di mobilità hanno la possibilità di svolgere prestazioni di attività socialmente utili (LSU) presso le Pubbliche Amministrazioni, continuando a percepire la prestazione di sostegno al reddito. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva.   |  |
|  | Il lavoro socialmente utile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta né la sospensione né la cancellazione e neppure la proroga delle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Rif. art. 8 D.Lgs 468/97.   |  |

# LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

E' una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', non riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso "buoni lavoro" (voucher).

Un voucher da 10 euro nominali ha un valore netto in favore del lavoratore di euro 7,50 e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione lavorativa, salvo che per il settore agricolo dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. Si precisa che lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione ma non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.). Per i percettori di prestazioni integrative del salario o di misure di sostegno al reddito il limite economico è di euro 3.000 netti complessivi per anno civile. In seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori. Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso a determinate condizioni (quest'ultima disposizione non riguarda i lavoratori in mobilità) Rif. Circolare Inps 49 dd. 29/03/2013.

E' consentita la compatibilità e la cumulabilità delle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito con il lavoro accessorio nei limiti sopra riportati. Rif. L. 15/2014, legge di conversione del DL n. 150/2013, D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 circolare Inps n. 149/2015.

Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il percettore di misure di sostegno al reddito ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell'Istituto.

Il lavoro di tipo accessorio nei limiti reddituali di cui sopra non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta né la sospensione né la cancellazione e neppure la proroga delle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici competenti dell'Inps.

## NOTE

Riferimenti normativi: L. n. 92/2012, L. n. 228/2012, L. 99/2013 e DPReg 227/2006 modificato dal DPReg 217/2013, L. 78/2014, L. 161/2014, D.Lgs n. 22/2015, D.Lgs 81/2015.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente informativo e non sono esaustive.

E' opportuno rivolgersi agli uffici competenti per gli eventuali aggiornamenti.

Novembre 2015